AUTOCERTIFICAZIONE di CITTADINANZA

(Art. 46 - lettera c) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

II/la sottoscritto/a		
nato/a in		il
residente in	Via	n tel
consapevole che chiunc	jue rilascia dichiarazioni mendaci	è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,	ai sensi e per gli effetti di cui all'art	. 46 D.P.R. n. 445/2000
	DICHIAR	A
	di ESSERE CITTADINO/A	A ITALIANO/A
Esente da impos	ta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.F	R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Data		
	<u>-</u>	(2)
		Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici esercizi e ai privati che vi consentono.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

⁽¹⁾ Indicare il Comune di residenza. Per i residenti all'estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all'estero precisare a quale titolo siano cittadini italiani.

⁽²⁾ La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare

Il sottoscritto, pubblico ufficia presenza dal dichiarante, identificato	•	opra indicata dichiarazione è stata resa in mia
che non può firmare a causa di		
data	Timbro	(firma per esteso del pubblico ufficiale)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.